

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE

Prot. n. Data
Da citare nella risposta

Allegati Risposta al foglio del

numero

Oggetto: Entrata in vigore del d.lgs. 104/2017, di modifica della parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale. <u>Ruolo dei SUAP nelle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)</u>.

agli uffici dei Comuni Toscani:

- competenti in materia di ambiente
- SUAP

alle Unioni di Comuni della Toscana

- funzione associata in materia di VIA
- funzione SUAP

agli Enti Parco regionali:

- Alpi Apuane
- Migliarino San Rossore Massaciuccoli
- Maremma

ad ARPAT Settore VIA e VAS

al Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL della Toscana

ad IRPET

e p.c.

Al Direttore della Direzione Ambiente ed Energia

Il <u>21.7.2017</u> è entrato in vigore il <u>d.lgs. 104/2017</u> che modifica la <u>parte seconda del d.lgs. 152/2006</u> per quanto attiene alle procedure di valutazione di impatto ambientale. A tal proposito, con nota del settore scrivente n. 379008 del 31.7.2017, è stata inviata ai Soggetti in indirizzo una specifica nota illustrativa.

Ciò premesso si rileva che alcuni Comuni hanno chiesto alla Regione Toscana quale sia il ruolo dei SUAP, di cui al d.p.r. 160/2010, nell'ambito delle procedure di VIA di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di cui al titolo III della l.r. 10/2010:

- verifica di assoggettabilità; definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali; definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; valutazione di impatto ambientale;

www.regione.toscana.it www.rete.toscana.it Piazza Unità italiana, 1 50123 Firenze Tel. +390554384389.Fax +390554384390 carla.chiodini@regione.toscana.it regionetoscana@postacert.toscana.it.



Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE

nonché nell'ambito delle altre procedure previste dalla normativa in materia di VIA:

- verifica di ottemperanza e controlli; modifica di prescrizioni; proroga dei termini dei provvedimenti in materia di VIA; esame delle modifiche progettuali.

Il d.p.r. 160/2010 individua il SUAP come unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva. Tuttavia, con la modifica del comma 4 dell'art. 14 della l. 241/1990 e il successivo d.lgs. 104/2017, per i progetti di impianti produttivi soggetti ad una procedura prevista dalla normativa in materia di VIA, il legislatore statale ha delineando chiaramente <u>un ruolo di sportello unico per l'autorità competente per la VIA</u> alla quale compete il coordinamento dei diversi adempimenti amministrativi facenti parte dei procedimenti e l'adozione del provvedimento conclusivo. <u>Tale coordinamento, nonché l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, pertanto, non compete al SUAP, ma all'autorità competente in materia di <u>VIA</u>, come individuata dalla Regione (Regione stessa, Enti Parco Regionali e Comuni).</u>

Pertanto:

- se la competenza in materia di VIA è del Comune, l'istanza di avvio del procedimento dovrà essere presentata direttamente alla struttura operativa per la VIA (di cui all'art. 47 della l.r. 10/2010) individuata dall'Amministrazione comunale;
- se la competenza in materia di VIA è della Regione o dell'Ente Parco Regionale, l'istanza dovrà essere inoltrata alla struttura operativa per la VIA di tali Soggetti.

Si raccomanda ai SUAP in indirizzo, per il principio di leale collaborazione, di inoltrare tempestivamente alla struttura operativa dell'autorità competente per la VIA eventuali istanze erroneamente inviate ai SUAP medesimi dai Soggetti proponenti.

Le <u>uniche eccezioni</u> al quadro delineato in precedenza sono rappresentate dagli artt. 8 comma 1, 9 comma 1 e 10 comma 1 del regolamento di cui al d.p.g.r. 11 aprile 2017, n. 19R, i quali disciplinano l'esame coordinato delle <u>modifiche progettuali</u>, sia ai fini VIA che ai fini autorizzativi (<u>AIA</u>, autorizzazione rifiuti ex <u>art. 208</u> del d.lgs. 152/2006 e <u>AUA</u>), nel caso di impianti di competenza regionale.

In tali casi, <u>visto che l'esame della modifica a fini VIA costituisce un parere endoprocedimentale che confluisce nel procedimento autorizzativo, il regolamento prevede che l'istanza o comunicazione di modifica transiti dal SUAP.</u>

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE Arch. Carla Chiodini

LG/

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. +390554384389.Fax
+390554384390
carla.chiodini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it.